

OGGETTO: Locazione temporanea. Fissazione di un canone minimo.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del Direttore del Settore e condividendone le conclusioni;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 4° comma del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con voi unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità del presente atto:

DELIBERA

1. Di stabilire, ad integrazione della propria deliberazione n. 48 del 25/2/2003, che il canone minimo posto a carico del sub-conduttore non potrà essere in ogni caso inferiore al 15% dei quello fissato con la deliberazione citata.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi l'art. 134 4° comma del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

RELAZIONE

Con deliberazione della G. C, n.48 del 25/2/2003 sono stati determinati i canoni di locazione degli alloggi da assegnare in locazione temporanea in base alla convenzione stipulata con l'A.L.E.R. di Milano il 24/12/2002 atto rep. n. 49573 registrato a Monza il 10/1/2003.

La deliberazione G.R.L. 23/11/2001 N. 7/7061 che disciplina l'iniziativa, prevede che ai fini del calcolo del canone sopportabile a carico dei conduttori si applicano i parametri adottati per il fondo sostegno affitto ex D.G.R. N. 7/4604/2001.

Per gli alloggi di 1 o 2 locali, come nel nostro caso, l'intensità di aiuto regionale non può superare la soglia di € 2445,93 annui.

I canoni fissati con delibera G.C. n. 48 del 25/2/2003 variano da un minimo di € 1662,54 ad un massimo di € 2845,70, ma con l'applicazione automatica dei parametri adottati per il fondo sostegno affitti possono ridursi a zero.

Ciò comporta effetti distorsivi nell'ambito degli interventi a favore dei soggetti che accedono al patrimonio residenziale pubblico venendo a collocarsi al di sotto della 1 fascia di canone che per la generalità degli alloggi di E.R.P. è fissata nel 15% del canone all'uopo determinato.

Si propone pertanto di fissare anche per la locazione temporanea un criterio simile, stabilendo che, in ogni caso, il canone posto a carico del sub-conduttore no sia inferiore al 15% del canone come determinato nella delibera C.G. N. 48 del 25/ 2/2003.

Sesto San Giovanni, 22/4/2003

IL DIRETTORE
(Dr. Giuseppe Davì)

Pareri espressi ai sensi dell' art.49 del Dlgs 28/8/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione relativa a :

OGGETTO: Locazione temporanea. Fissazione di un canone minimo.

Parere tecnico favorevole:
Lì , 22 aprile 2003

Il Direttore
Dr. Giuseppe Davì

Parere contabile:
Lì ,

La Responsabile del Settore Attività finanziarie e Contabili
Dr.ssa Flavia Orsetti